



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

## **PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2021-2023**

### **Premessa**

La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che coinvolge le Istituzioni pubbliche e i cittadini.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 “contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)” dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32, Regione Lombardia ha posto le basi normative per affrontare tale emergenza con l’obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell’elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021 il “Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2021/2023”.

Nelle more dell’assunzione del piano regionale 2021/2023 questa Provincia, con delibera del Presidente n. 181 del 14/12/2020, ha prorogato il proprio Piano provinciale al 31.12.2021 al fine di evitare che una materia così importante potesse essere abbandonata per mesi.

Si precisa che, da sempre, la Provincia di Cremona, in più note a Regione Lombardia, ha sottolineato la propria incompetenza in materia ritenendola di carattere sanitario. La Regione Lombardia nell’allegato A) della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021 al punto 1.1 non chiarisce definitivamente i dubbi in merito.

Il presente Piano ha validità su tutto il territorio provinciale e trova il suo quadro di riferimento nella D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021. Dall’entrata in vigore del presente atto cessa la validità della delibera del Presidente n. 181 del 14/12/2020 che prorogava il piano provinciale al 31.12.2021.

### **Motivazioni**

Il controllo della nutria è necessario in quanto specie alloctona che rappresenta elemento anomalo nelle comunità animali verso le quali esercita un elevato impatto negativo; infatti la rapidità riproduttiva, unita all’assenza di competitori naturali, ha determinato il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione della nuova specie. La nutria distrugge nidi e preda le uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione.

E’ stato ipotizzato inoltre che, la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il ruolo di reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie, mentre vi sono delle correlazioni con rischio per le popolazioni di animali randagi e/o selvatici o ancora per la diffusione di botulino in allevamenti per contaminazione dei foraggi venuti a



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

contatto anche accidentale con carcasse di nutrie.

Infine, la nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza vegetariana, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. L'escavazione dei cunicoli che la nutria utilizza come tane, anche se poco articolate, è sufficiente per indebolire e danneggiare seriamente porzioni consistenti della rete irrigua, infrastrutture irrigue e manufatti e anche gli argini di protezione.

La normativa di riferimento è quella elencata punto 2 dell'allegato A) della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021.

### **Obiettivi**

L'obiettivo del Piano, secondo le disposizioni della Regione Lombardia al punto 3 dell'allegato A) della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021, è il raggiungimento dell'eradicazione o il contenimento della Nutria dal territorio definendo:

- modalità e tempistiche di attuazione
- stime di presenza, abbondanza o consistenza nel territorio indagato
- collaborazione con Comuni/Convenzioni
- procedure di abilitazione ed autorizzazione
- modalità per la raccolta dei dati di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021
- procedure per la cattura, abbattimento delle nutrie, smaltimento delle carcasse
- procedure per quantificare il numero di nutrie abbattute e numero di nutrie smaltite

### **Funzioni della Provincia**

Ai sensi della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021 allegato A) punto 4.2 la Provincia, per il contenimento e il contenimento della nutria svolge le seguenti attività:

1. predisporre e attua in collaborazione con i Comuni apposito piano triennale locale di contenimento e eradicazione della nutria, secondo le indicazioni del Piano regionale; tale piano locale è escluso dai vincoli procedurali di cui alla valutazione d'incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica;
2. sviluppa e attua, anche in forma associata e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari);
3. organizza, d'intesa e con il contributo dei Comuni, la raccolta delle carcasse anche attraverso punti per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
4. assicura lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al successivo capitolo 6.3, in base alle risorse economiche disponibili;
5. d'intesa con i Comuni organizza incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

consorzi di irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo;

6. istituisce il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura;

7. organizza e effettua, d'intesa e con il contributo dei Comuni, attività formative del personale e rilasciano la successiva abilitazione al prelievo secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale.-

8. effettua il monitoraggio a campione della consistenza delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, finalizzato alla stima delle consistenze o dell'abbondanza;

9. per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attiene alle indicazioni di cui al Piano regionale e ad eventuali altre disposizioni emanante dalle competenti Autorità Sanitarie;

10. entro il 31 Marzo di ogni anno, trasmette alla Regione –Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

### **Piano provinciale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria**

Il Piano Provinciale triennale prevede, in linea con quanto disposto dal Piano Regionale, l'obiettivo dell'eradicazione ovvero il contenimento della nutria in sinergia con le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio quali, in particolare, Comuni, gestori di aree protette e Consorzi di Bonifica ed Irrigazione.

#### ***- Modalità e tempistiche d'attuazione:***

il Piano provinciale ha validità triennale ma, essendo la scadenza per la rendicontazione fissata al 31 marzo di ogni anno, entro tale data viene redatta una relazione circa l'attività svolta nell'anno solare precedente, comprensiva dell'attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza allegato A) punto 6.4 lettera a) della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021).

#### ***- Stime di presenza, abbondanza o consistenza nel territorio indagato:***

questa Provincia, con successivi atti dirigenziali, stabilirà le modalità per il monitoraggio per la consistenza delle popolazioni ai sensi allegato A) punto 6.4 lettera b) della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021. Per effettuare tali adempimenti dovranno essere assegnati appositi incarichi. Ulteriori indicazioni sono trattate nel paragrafo successivo denominato "Monitoraggio della consistenza delle popolazioni".

#### ***- Collaborazione con comuni/convenzioni - definizione di oneri e responsabilità:***



Provincia di Cremona  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

la collaborazione con i Comuni richiedenti sarà recepita con un'apposita delibera del Presidente.

**- Procedure di abilitazione ed autorizzazione:**

la Provincia promuove e coordina, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) per il successivo rilascio dell'autorizzazione come "Operatore abilitato al controllo della nutria" a svolgere l'attività di contenimento della nutria previo superamento di una prova finale. Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i. per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite.

Per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, è necessario partecipare, con esito favorevole a specifici corsi di formazione, che prevedano le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari della nutria;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio della nutria;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento (predisposte da R.L.).

A livello Provinciale è costituito l'elenco (o registro) degli operatori abilitati. Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un Decreto riportante gli elementi per la sua identificazione che dovrà essere notificato, a cura del Comune competente per luogo, all'interessato.

Figura dell'operatore abilitato

L'abilitazione rilasciata, ai sensi del presente Piano, è valida senza necessità di riconoscimento di equipollenza, su tutto il territorio Regionale.

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
  - Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);
- L'attività di controllo, essendo diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico. L'attività di controllo della nutria, indipendentemente da chi la esercita, è un pubblico servizio e non è attività venatoria.

Per l'utilizzo della carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J da parte di Guardie Volontarie delle Associazioni, di cui all'art. 48 comma 5 della L.R. n. 26/93 od Operatori di tipo "A" è necessario prevedere la frequentazione obbligatoria di uno specifico percorso formativo che preveda un programma di lezioni teoriche comprensivo della trattazione di aspetti di balistica e di sicurezza del tiro, oltre che il superamento di un esame finale orale e di una prova di tiro su poligono a 50 metri.



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

E' necessario quindi prevedere:

- corsi integrativi per gli operatori di tipo A della durata minima di 2h (massima 3h) sugli argomenti indicati da ISPRA (aspetti di balistica e sicurezza del tiro);
- prova di esame orale sulle tematiche trattate nel corso integrativo;
- prova di tiro: maneggio dell'arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 50 m, con carabina con cannocchiale montato;

Il candidato sarà considerato idoneo e sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione quale operatore tipo A abilitato all'utilizzo del metodo di cui all'oggetto se avrà assistito al 100% delle lezioni frontali, superato positivamente il colloquio orale e centrato la sagoma (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri su 5 posta a 50m. L'abilitazione è valida su tutto il territorio regionale.

#### Operatori autorizzati

Gli operatori abilitati, di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002, possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se autorizzati dalla Provincia ad operare conformemente al piano provinciale di contenimento. L'autorizzazione è relativa al singolo territorio provinciale che l'ha rilasciata o a più territori qualora vi siano degli accordi interprovinciali.

Gli operatori, in base alle indicazioni della Provincia o dei Comuni possono operare singolarmente od organizzati in "squadre". Per ciascuna squadra, da parte della Provincia o dei Comuni, deve essere formalmente individuato un responsabile, cd "caposquadra". Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto di quanto previsto dal Piano; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dalle Linee Guida Regionali.

Gli operatori sono tenuti a raccogliere i dati di abbattimento non appena ultimato ciascun intervento, con le modalità previste e trasmetterli al Comune di riferimento.

I requisiti previsti per essere autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Essere in possesso della abilitazione (avere partecipato ad un corso di formazione organizzato dalle Provincie per Operatori A e/o B)
- Per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia, dei luoghi e degli orari consentiti per l'attività venatoria.

Il personale già autorizzato dalle Provincie è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

Gli operatori del corpo di Polizia Locale delle Province sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria nel piano provinciale. La Provincia può organizzare per tali figure professionali specifici corsi di aggiornamento.



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni così come i Comuni all'interno delle aree urbane, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo anche provviste di esca alimentare avendo cura di garantire il controllo quotidiano delle gabbie e di provvedere all'immediata liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio eventualmente catturati. Inoltre, le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dal presente Piano regionale. In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi agli Enti di cui al capitolo 4.2 del Piano Regionale e di aderire alla attività di formazione promossa dagli Enti predisposti a tale attività. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal Piano Regionale e secondo le indicazioni di cui ai piani provinciali. Per tali figure, la Provincia può, anche con il supporto delle associazioni agricole, organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al presente Piano.

Riprendendo quanto affermato da I.S.P.R.A. nella bozza di gestione nazionale della nutria, indipendentemente da chi lo esercita, il controllo della nutria non è attività venatoria e inoltre i cacciatori possono controllare la nutria durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei luoghi, nei periodi e negli orari loro consentiti dal calendario venatorio e dalle norme vigenti.

### ***Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato***

L'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Piano di contenimento ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 smi, tra cui prioritariamente i seguenti:

- a) trappole a vivo anche dotate di esca alimentare per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b) fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A e per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale e Metropolitana, come di seguito specificato, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c) armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d) carabina a canna rigata di piccolo calibro, dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e Metropolitana e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale;
- e) carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 j primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatore Volontarie delle Province e figure incaricati nominalmente, selezionate dalle Province o dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo "A", dopo superamento di specifico corso.

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire:

- nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed in particolare quelle



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

previste dalla Legge 157/1992;

- a partire da 1 ora prima dell'alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza e possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

Gli animali catturati con le gabbie possono venire soppressi con pistole ad aria compressa, di potenza limitata inferiore a 7,5 J. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori. In alternativa a tale metodo, come indicato da ISPRA, la soppressione dei soggetti catturate con gabbia trappola può avvenire anche tramite inalazione di monossido di carbonio in contenitori ermetici.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo. Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/ o volontarie o da squadre coordinate dal caposquadra.

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti *lettere da a a c*. La carabina di cui alla *lettera d* e *lettera e* può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore.

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Art. 2, comma 4 lettera i del decreto 17 ottobre 2007), nelle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra nonché nel raggio di 150 metri delle rive più esterne, vige il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per il controllo della nutria.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. I prodotti rodenticidi presenti sul mercato non possono essere impiegati nei confronti della nutria, perché non sono registrati per tale utilizzo. Il loro uso esporrebbe le specie non bersaglio a rischi elevati di intossicazione acuta e/o



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

cronica a seguito di eventuale ingestione resa più probabile dal fatto che non vi sono sistemi selettivi di somministrazione.

### Norme comportamentali

L'operatore autorizzato alle attività di contenimento è tenuto al rispetto di quanto segue:

- Le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato;
- Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- Al termine di ogni intervento l'operatore deve rendicontare, all'Ente che l'ha autorizzato, l'attività svolta, con particolare riferimento a numero di nutrie abbattute e metodo utilizzato; • Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

### ***Stoccaggio e smaltimento carcasse***

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità, qualora non avvenga su terreni di proprietà e ad opera dei medesimi proprietari, deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento Veterinario e del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS territorialmente competente per le rispettive competenze. In ogni caso, qualora il recupero della carcassa fosse particolarmente difficoltoso o rischioso, la stessa potrà essere lasciata in loco.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

La Provincia provvede direttamente, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009,



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l'art.13 del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. E' possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

### ***Modalità per la raccolta dei dati***

Per quanto riguarda la raccolta dei dati si seguiranno le indicazioni di cui al punto 6.4 del Piano Regionale relativo all'allegato 1 dell'allegato A) della D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021. Sarà richiesta al Comune la compilazione e restituzione di una tabella con i dati necessari per la compilazione dello schema allegato 1 al Piano regionale.

### ***Monitoraggio della consistenza delle popolazioni***

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare, ogni Provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati di 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. In alternativa i tratti da campionare e le schede di raccolta dati possono essere individuati dall'UNIPV attraverso un metodo di campionamento efficace e rigoroso. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile e preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza  $\geq 1$  km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi s'intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schiacciata" ma presente e "verde");

Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza  $\leq 1$  metro vanno considerati come un unico passaggio;

- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestata, contare solo i passaggi che danno accesso



**Provincia di Cremona**  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona  
C.F. 80002130195  
**Settore Ambiente e Territorio**  
Dirigente: dott. Roberto Zanoni  
casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

all'acqua;

- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda.

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, raccolti tramite apposite schede elaborate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, andranno trasmessi al citato Dipartimento per il tramite della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per le successive necessarie analisi statistiche, su supporto elettronico o cartaceo, secondo le indicazioni fornite da UNIPV.

La Provincia al fine di adempiere a quanto sopra potrà procedere all'assegnazione di incarichi ad appositi specialisti.

### **Note finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono valide le indicazioni previste dal Piano Regionale Triennale nonché i precetti delle norme vigenti in materia.